

# DOSSIER SUL DDL 1660 - UNA LEGGE LIBERTICIDA

C.O.R.E.

Comitato romano contro carcere e repressione  
aderente alla campagna liber3 di lottare

## Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>IL DIRITTO PENALE DELL'AMICO</b>	<b>5</b>
	Art. 28 . . . . .	6
	Art. 22 . . . . .	6
	Art. 23 . . . . .	6
	Art. 13 . . . . .	6
	Art. 19 . . . . .	7
	Art. 30 . . . . .	7
	Art. 31 . . . . .	7
	Artt. 26 e 27 . . . . .	7
<b>3</b>	<b>IL DIRITTO PENALE DEL NEMICO: COSTRUZIONE DEL NEMICO INTERNO</b>	<b>8</b>
3.1	Terrorismo della parola . . . . .	8
	Art. 1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo . . . . .	8
3.2	Conflitto sociale e repressione del dissenso . . . . .	9
	Art. 10: Occupazione di immobili . . . . .	9
	Art 24: Imbrattamento di beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. . . . .	11
	Art 19: Aggravante per reati (minacce, violenza e resistenza a P.U.) commessi contro un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Divieto di prevalenza delle attenuanti. . . . .	12
	Art. 12: Nuova fattispecie di reato, reato di danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni con violenza o minaccia . . . . .	12
	Art. 20: Lesioni causate al P.U. in servizio di ordine pubblico nel corso di manifestazioni pubbliche . . . . .	13

Art 21: Dotazione di dispositivi di videosorveglianza per le forze dell'ordine . . .	13
Art 22: Copertura delle spese legali per le Forze di Polizia . . . . .	13
Art. 23: Copertura delle spese legali per le Forze Armate . . . . .	14
Art 29: Disposizioni in materia di tutela delle funzioni istituzionali della Guardia di finanza svolte in mare. . . . .	14
Art. 28: Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza . . . . .	14
Art. 31: Disposizioni per il potenziamento dell'attività d'informazione per la sicurezza . . . . .	14
3.3 Carcere e CPR . . . . .	15
Art. 26: Rivolta in Istituto penitenziario . . . . .	15
Art. 27: Reato di rivolta nei CPR . . . . .	16
Revoca della cittadinanza . . . . .	17
3.4 Guerra alla marginalità sociale . . . . .	17
Art. 13: Ampliamento del DASPO Urbano . . . . .	17
Art. 32: Obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile . .	19
Art. 15: Modifica degli artt. 146 e 147 c.p. sul differimento obbligatorio della pena per donne incinte e madri di prole inferiore ad 1 anno . . . . .	19
Art. 16: Impiego di minori nell'accattonaggio e induzione a commettere il reato .	20
Art. 18: Divieto della cd canapa light . . . . .	21
<b>4 CONCLUSIONI</b>	<b>22</b>
<b>Appendice: Piccoli cenni di teoria marxista che è sempre utile per comprendere questo mondo</b>	<b>23</b>

## 1 PREMESSA

Con l'approvazione del DDL 1660 la repressione preventiva realizza un importante passo in avanti. Il tentativo è quello di bandire e di sterilizzare il conflitto e di creare un'ipoteca sulla stessa praticabilità delle lotte sociali.

Per l'amante del diritto liberale il "conflitto" rappresenta il motore delle modifiche normative per adeguare le risposte e gli interventi sociali alle necessità e ai bisogni che attraverso le lotte si manifestano. Pensiamo ad esempio agli anni 70 in cui le lotte politiche e sociali portarono all'approvazione dello statuto dei lavoratori, dell'ordinamento penitenziario (così superando il regolamento di esecuzione del 1931 del Guardasigilli Rocco) alle leggi sull'aborto, sul divorzio, al servizio sanitario nazionale, alla scala mobile, ecc. La gabbia repressiva rappresentata dal DDL 1660 tende ad imbrigliare la società producendo un immodificabile, se non in termini peggiorativi, status quo.

Le esigenze di disciplinare il fronte interno, ovvero la società italiana, è una necessità dell'economia di guerra, del drenaggio di risorse pubbliche dalle spese sociali a vantaggio della economia di guerra e alla spesa militare. Questa tendenza non riguarda soltanto l'Italia, ma è caratteristica comune di tutte le società occidentali, la guerra chiama e non consente una conflittualità interna, la pace sociale è la necessità da raggiungere costi quel che costi.

### *Uno sguardo al dibattito che si è innescato a seguito del DDL 1660.*

Secondo una prima elaborazione teorica, che in questo scritto si condivide, sono la crisi e la guerra interimperialistica a rendere necessario questo nuovo passo in avanti. Potrebbero esserci altri governi, di diversi colori e la sostanza non si modificherebbe. La necessità di militarizzare e sclerotizzare il fronte interno richiede misure da adottare. È la fase di crisi dell'occidente e la discesa in guerra dell'Europa e degli Usa contro la Russia, a necessitare questi passaggi. Stesso scenario si manifesta per la difesa della politica coloniale in Medio Oriente: l'accesso e la conservazione delle materie prime tanto utili alle economie occidentali, richiedono il genocidio che Israele sta perpetrando da un anno e il suo allargamento al Libano, alla Siria, all'Iran, ecc. Per questa "lettura di fase" la guerra ha la funzione di conservare i privilegi e la posizione egemonica e coloniale dell'occidente.

A questa analisi se ne contrappone un'altra, concorrente e alternativa con la prima, che riconduce al carattere fascista e razzista della compagine governativa la matrice autoritaria/poliziesca connotante la riforma.

Alle due analisi, alternative o complementari che siano, cerchiamo di offrire qualche elemento di contesto che tende a spostare ai primi anni '90 la genesi di questa tendenza. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, il Ministero della Difesa italiano ha inaugurato, in comunione con gli altri paesi del blocco occidentale, una politica dichiaratamente aggressiva nella misura in cui la necessità dell'approvvigionamento delle materie prime e degli interessi strategici potrà essere salvaguardata con interventi militari. Dopo la fine dell'URSS il famelico appetito occidentale ha condotto guerre in aree storicamente nell'orbita geopolitica sovietica e tra rivoluzioni arancioni e attacchi militari ha ridisegnato ampie sfere di influenze.

Così anche il nostro paese ha partecipato alla prima guerra in Iraq nel 1991, alla guerra contro la Serbia, alla guerra in Afghanistan, di nuovo contro l'Iraq, la Libia ecc. Trenta missioni militari internazionali l'anno, oltre 120 dalla fine della Seconda guerra mondiale. Una forsennata politica coloniale.

Sempre negli anni '90 vanno a manifestarsi una serie di segnali e provvedimenti legislativi che anticipano e indicano la strada nell'alveo della quale si inseriranno tutti i successivi pacchetti sicurezza, fino all'attuale DDL. A partire dagli anni '90 vengono a manifestarsi una serie di misure in tutti i paesi occidentali che potremmo riassumere nella cd concezione panpenalistica del governo della società e delle sue contraddizioni, connotata da un viscerale populismo penale e securitario. Parole come "legge e ordine", "tolleranza zero", "three strike out" riecheggiano

dagli Usa all'Europa, guerra ai recidivi ovvero guerra alla marginalità sociale che, a causa della sua condizione, viola di più la legge.

Nuovi reati, nuove aggravanti, pene sempre più severe, ostatività all'accesso alle misure alternative alla detenzione sono i provvedimenti che si rincorrono in tutto l'occidente negli ultimi trenta anni. Il numero delle persone detenute presenti fino alla fine degli anni '80 raddoppia, triplica, quadruplica. In Italia il numero passa da circa 20 mila a oltre 62 mila (con l'attuale sovraffollamento al 131%), in Francia sono quasi quadruplicati, negli Usa arrivano ad essere 2 milioni e trecentomila e, se conteggiati anche i soggetti in misura alternativa, si giunge alla cifra di circa 7 milioni di persone. Tutto ciò a fronte di una diminuzione costante di reati. Un ulteriore elemento di novità nel dibattito pubblico è la trasformazione e ridefinizione del concetto di sicurezza.

Fino agli anni Ottanta "sicurezza" era interpretato come sicurezza collettiva, di classe, come la certezza di veder soddisfatti i propri diritti materiali, le proprie necessità. A partire dagli anni '90 il significato di sicurezza diventa una categoria intima, privata, individuale. La marginalità sociale diviene una colpa dell'emarginato, la disoccupazione del disoccupato. Si afferma la privatizzazione della sicurezza con sempre più agenzie e guardie private ed il monopolio della forza arretra a vantaggio dei privati, fenomeno meno diffuso in Italia, ma molto presente in altri paesi. Il concetto di vittima si sostituisce a quello di persona sfruttata e oppressa, la propria condizione è individuale e non più legata dal comune destino con i propri simili.

Ai fenomeni di illegalità economicamente motivati non si risponde con la soddisfazione dei bisogni che li producono ma solo reprimendo il fenomeno stesso. Il carcere assume sempre di più i connotati di luogo di segregazione della marginalità, l'istituzione totale si trasforma da luogo di disciplinamento del proletariato a discarica della marginalità. Con gli attuali 72 suicidi in carcere sono già stati superati i 70 dello scorso anno e forse verranno superati anche gli 85 del 2022. In carcere ci si suicida tra le 17 e le 20 volte di più di quanto avviene nel mondo libero. In carcere come nei Cpr per resistere alle condizioni di detenzione il 50% delle persone detenute assume psicofarmaci. Il carcere è una struttura patogena e criminogena, ci si ammala se si è sani, si muore se malati, si aumenta la propria capacità criminale e ciò alla faccia della retorica rieducativa della pena.

A questa tendenza si affianca la produzione normativa. Dall'inserimento dell'art 4 bis dell'ordinamento penitenziario nel '91 all'art. 41 bis II° comma O.P. del 1992 fino alla nascita dei lager di Stato per migranti con il primo governo di centrosinistra, infamia che ancora porta il nome del Ministro dell'Interno Napolitano e della Ministra della solidarietà sociale Livia Turco (era il 1998, la prima volta che ex comunisti sedevano sulle poltrone del governo). Da questo momento in poi si sono susseguite leggi liberticide in materia di Stupefacenti, la tristemente nota Bossi Fini, la modifica della legge sulla recidiva (cd. Ex Cirielli del 2005) che apriva le porte del carcere a prescindere dal reato e dalla pena in esecuzione. Il primo "decreto sicurezza" viene poi approvato nel 2009 e porta la firma del Ministro dell'Interno leghista Roberto Maroni con il quale, ad esempio, si facoltizzano le ronde nelle città, così come un anno prima veniva introdotta

la sorveglianza militare nelle strade con l'operazione "Strade sicure". Il decreto Minniti-Orlando con l'introduzione, ad esempio, del Daspo Urbano, ovvero la possibilità per il Sindaco e in caso di recidiva del Questore di vietare l'accesso in determinate aree della città come il centro storico, stazioni ecc.

Il record per ottusità è però del Ministro Salvini che in due anni, 2018 e 2019, firma ben due nuovi decreti sicurezza nei quali, solo per fare degli esempi, si consente l'utilizzo dei Taser alla Polizia Municipale, aumentano le pene per le occupazioni, consentendo anche l'uso delle intercettazioni telefoniche. Con il secondo si aggravano le pene per i reati commessi nel corso delle manifestazioni contro i Pubblici Ufficiali e per l'uso di travisamenti o accensione di materiale pericoloso (fumogeni, petardi ecc). Con il "decreto Caivano" il target si sposta contro le persone minorenni.

Ma è solo con la minaccia di una guerra interimperialistica alle porte, per ora, ancora combattuta per procura sul suolo ucraino e in Medio Oriente, che si afferma l'esigenza di un ulteriore passo in avanti. Oggi la guerra non è più combattuta contro Stati arretrati e sui loro territori, oggi la guerra è contro una potenza nucleare e combattuta nel cuore dell'Europa. Non è una guerra per garantirsi materie prime ma per conservare l'egemonia occidentale sul mondo. Sforzi bellici che il nostro paese, al pari degli altri occidentali deve sostenere e che, in presenza di una crisi economica sistemica, può essere finanziata solo con nuovi tagli alla spesa sociale e quindi all'Istruzione, alla Sanità, alla Previdenza e dirottando le risorse sulle spese militari e l'economia di guerra.

È in questo scenario che il 18 settembre scorso giunge ad approvazione alla Camera dei Deputati il DDL 1660 ossia il tentativo di creare una società caserma nella quale anche forme di dissenso non violente si vogliono bandite.

## **2 IL DIRITTO PENALE DELL'AMICO**

La principale innovazione contenuta nel provvedimento è rappresentata dal tentativo, neppure troppo velato di realizzare un modello di democrazia autoritaria compiuto attraverso un progetto di fidelizzazione e cooptazione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, transitandole da mero e brutale strumento di repressione a soggetti che condividono la posizione privilegiata delle classi dominanti e degli interessi economici che sono chiamati a difendere.

Non più i figli proletari della italetta pasoliniana ma segmento sociale garantito, destinatario di prebende funzionali ad assicurare la condivisione dei fini politici e sociali perseguiti dalle compagini governative e la fedeltà nell'esecuzione del lavoro repressivo. Come avviene nei peggiori Paesi di matrice antidemocratica.

Con l'espressione "Diritto Penale del Nemico" lo studioso tedesco Günther Jakobs a metà degli anni 80, teoria poi diffusasi nel corso degli anni '90 e 2000, intendeva la necessità di differenziare il codice penale e il codice di procedura penale a seconda della tipologia della persona imputata, accordando garanzie e diritti a solo i cittadini che pur contravvenendo alle leggi non

si pongono in totale alterità con le regole statali, che condividono e rispettano, applicando – *di contro* – un vero e proprio diritto bellico nei confronti dei nemici irriducibili alle regole condivise (il tipico esempio di soggetti meritevoli di un diritto bellico erano da Jacobs e dai suoi sostenitori individuato nei combattenti musulmani che “odiano il nostro stile di vita occidentale”). Diceva testualmente questo autore che “*chiunque sia in grado di promettere almeno in qualche misura fedeltà all’ordinamento, è titolare di una legittima pretesa ad essere trattato come persona in diritto. Chi non offre simile garanzia in modo credibile, tendenzialmente viene trattato da non cittadino e come tale deve essere neutralizzato*”.

Quindi per il nemico non valgono le regole del diritto, ma quelle della guerra. Nella definizione che qui proponiamo l’attuale compagine governativa scrive un vero e proprio “*diritto penale dell’amico*”, applicando privilegi, fino ad ora sconosciuti, a coloro che sono chiamati a far rispettare e, in caso di ribellione, a reprimere e far accettare le inique regole del mercato e della guerra. Si introduce nell’ordinamento democratico fondato sull’uguaglianza tra i cittadini e le cittadine (art. 3 Cost.) un *primus inter pares*.

Vediamo quindi quali sono i privilegi pensati per Forze di Polizia e Forze Armate.

**Art. 28:** Prevede la possibilità per circa 300.000 appartenenti alle forze di polizia, i cd agenti di pubblica sicurezza, di acquistare e girare armati per le strade delle nostre città senza dover richiedere e ottenere una apposita licenza come dovrebbe fare qualsiasi altra cittadina. In tal modo, riteniamo, che soltanto i più ideologicamente esaltati accederanno a tale privilegio determinando il fatto che novelli sceriffi potranno intervenire armi in pugno per sventare qualsiasi violazione di legge che possa avvenire in loro presenza; si istituisce la figura “*dei giustizieri della notte*” che per noia o per ideologia troveranno nuove occupazioni in cui dilettersi.

**Art. 22:** È prevista la possibilità per lo Stato di anticipare le spese legali fino a 40.000 euro agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza sia civile che militare (PS, CC, ecc) che verranno processati per fatti compiuti durante il loro servizio. Nella prossima manifestazione studentesca, ad esempio, se un agente in servizio antisommossa brutalizzerà una persona studente medio e finirà per questo sotto processo, già ad oggi evenienza rara, potrà comunque beneficiare di anticipazioni sulle spese legali fino a 40.000 euro pagate con soldi pubblici. Se non è una istigazione a delinquere rappresenta certamente un viatico per favorire l’abuso e l’eccesso ai limiti, imposti dal buon senso e dalla normativa, all’uso della forza.

**Art. 23:** La stessa previsione stabilita dall’art. 22 è stabilita all’art. 23 per il personale delle Forze Armate.

**Art. 13:** Con la modifica del decreto-legge Minniti, febbraio 2017, istitutivo del cd. Daspo Urbano, viene esteso l’aumento di pena per le lesioni commesse ai danni di Pubblici Ufficiali in servizio di ordine pubblico (già previste per le manifestazioni sportive) a ogni

manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, con previsione dell'arresto da 2 a 5 anni per le lesioni semplici, da 4 a 10 anni per le lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime. Viene altresì estesa a tutte le manifestazioni l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza di reato di lesioni contro P.U. nonché previsto il ricorso alla cd "flagranza differita", fino ad oggi prevista solo per le manifestazioni sportive, ovvero la possibilità di procedere all'arresto nell'arco di 48 ore dal momento di consumazione del reato.

**Art. 19:** Viene stabilito che, se la violenza, minaccia (art. 336 cp) o la resistenza (art. 337 cp) a un Pubblico Ufficiale non venga commessa contro un qualsiasi appartenente a questa categoria (un controllore dell'autobus o del treno ad esempio), ma contro un agente di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria la pena venga aumentata di 1/3 e che le circostanze attenuanti non possano essere ritenute prevalenti sull'aggravante. Un Poliziotto d'altronde deve necessariamente avere un maggiore rango funzionale e sociale e ciò deve concretizzarsi in una più grave punizione per chi si oppone al suo operato.

**Art.30:** È ampliato il numero di reati da cui sono scriminati, ovvero non sono punibili, gli appartenenti delle Forze Armate in missione Internazionale.

**Art. 31:** Viene stabilita la possibilità per gli agenti dei "servizi segreti" di assumere il ruolo non più "solo" di "agente infiltrato" nelle associazioni terroristiche e mafiose ma di assumere nelle stesse un ruolo di vertice e qualificato e quindi di capo promotore, organizzatore e finanziatore delle stesse. Il personale dei servizi potrà quindi assumere una funzione di vero e proprio agente provocatore, di ispiratore di condotte terroristiche e mafiose, guidandone le relative consorterie.

**Artt. 26 e 27:** A sigillare il ruolo di superiorità disegnato dal Governo in carica per i PP.UU giungono due disposizioni che, seppur nei contenuti affrontate più avanti, stabiliscono l'impossibilità per le persone detenute in carcere e ristrette nei CPR di opporsi agli ordini, magari ingiusti e vessatori, dei PP.UU. anche solo se commessi in forme di resistenza passiva, prevedendo aspri trattamenti sanzionatori.

Quanto illustrato mostra la volontà perseguita con il DDL ovvero quella di creare e accentuare il divario e lo sbilanciamento del rapporto tra autorità e cittadino tipica dei regimi autoritari e che il Gen. Badoglio<sup>1</sup>, aveva ritenuto di modificare in forma più democratica nel 1944 stabilendo il diritto di potersi ribellare contro un ordine arbitrario del P.U. (oggi ancora previsto nel nostro ordinamento dall'art. 393 bis<sup>2</sup> cp).

---

<sup>1</sup>Uno dei peggiori criminali di guerra italiani nelle imprese coloniali condotte dal regime fascista in Africa Orientale assieme al suo secondo ovvero al Gen. Graziani.

<sup>2</sup>Art 393 bis cp: Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari(2) i limiti delle sue attribuzioni.

### 3 IL DIRITTO PENALE DEL NEMICO: COSTRUZIONE DEL NEMICO INTERNO

Oltre all'obiettivo di modificare il rapporto istituzionale tra autorità e cittadina, il DDL persegue, al contempo, la volontà di sterilizzare gli ambiti di conflittualità sociale che negli ultimi anni hanno manifestato maggiore effervescenza.

In particolar modo, sono stati individuati i soggetti considerati nemici sulla base del "tipo di autore", tra cui rientrano:

- l'occupante di case o l'inquilino moroso (art. 10);
- i movimenti ambientalisti e le loro pratiche di lotta (art. 24);
- il movimento sindacale attivo nella logistica (art. 14);
- le persone detenute in carcere e ristrette nei Cpr (art. 26 – 27);
- i3 giovan3 dei quartieri (art. 13 – 20); - i movimenti di protesta, in particolare contro le grandi opere (art 12 – 13 – 19 – 20);
- i fenomeni della marginalità sociale (art 15 – 16).

Altro target del DDL è rappresentato dai movimenti di solidarietà che negli anni si sono espressi nei confronti:

- dei cd. "*dannati della terra*" (art. 26)
- della fascia sociale del paese impossibilitata a pagare un canone di locazione a costi di mercato e/o costretti ad una condizione di morosità per disoccupazione o salari poveri (art. 10).

In sintesi si anticipa che il DDL è composto da 20 nuove fattispecie di reato e da diverse aggravanti comuni o speciali, con modifiche al codice di procedura penale in tema di arresto obbligatorio in flagranza di reato e modifiche all'ordinamento penitenziario con l'inserimento di ulteriori 2 reati nell'art. 4 bis e quindi tra quelli ostativi o limitativi alla concessione di misure alternative alla detenzione.

#### 3.1 Terrorismo della parola

##### **Art. 1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo.**

Inserisce nel codice penale l'art. 270 quinquies.3 e modifica l'art. 435 del codice penale, introducendo due nuove figure di reato, la prima in materia di terrorismo e la seconda a difesa dell'incolumità pubblica (per incolumità pubblica si intende il bene della vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone). L'introduzione dell'art. 270 quinquies.3 nasce dalla volontà del governo di punire un comportamento che fino ad oggi,



si legge nella stessa relazione al ddl, non costituirebbe reato, ovvero il mero possesso di documentazione illustrativa delle modalità di utilizzo di armi o realizzazione di atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo. Il detentore di tale materiale documentale non intende farci alcunché perché altrimenti la sua condotta costituirebbe altra e più grave ipotesi di reato; non intende neppure divulgarlo perché, anche in questo caso, incorrerebbe in altre fattispecie incriminatrici, si limita a detenere dei fogli o dei file e ciò è sufficiente per prevederne una condanna da 2 a 6 anni di reclusione.

Il codice penale è ricco, infatti, di altre previsioni sanzionatorie nei confronti di coloro che istighino, cioè spingono altri alla commissione di reati o che si organizzino autonomamente per apprendere le tecniche idonee a compiere attentati, cd “auto-addestramento con finalità di terrorismo”, art. 270 quinquies c.p. Con il “terrorismo della parola” si giunge a punire il pensiero e non l’azione, il famoso processo alle intenzioni, si stigmatizza ciò che potrebbe accadere e non ciò che accade. L’anticipazione della repressione in materia di terrorismo conquista un’altra trincea di libertà, l’oppressione avanza instancabile e citando G. Orwell in 1984 la prossima frontiera sarà la Psico Polizia con la quale si reprimerà lo Psico Reato. L’art. 1 andrà a modificare anche l’art. 435 del codice penale introducendo la previsione della punibilità di chi distribuisce, diffonde e divulga materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l’uso di materie o sostanze esplosive con la finalità di commettere reati contro l’incolumità pubblica<sup>3</sup>. La pena è della reclusione da 6 mesi a quattro anni.

### 3.2 Conflitto sociale e repressione del dissenso

#### **Art. 10: Occupazione di immobili. Introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 634 bis c.p.**

Introduce la quarta ipotesi di reato “di occupazione” che si aggiunge alle fattispecie già previste dagli art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) 633 bis c.p. (invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l’incolumità pubblica), 634 c.p. (turbativa violenta nel possesso di cose altrui).

Il primo comma del nuovo art. 634 bis prevede diverse ipotesi di reato, distinte dalla tipologia di azione, ma tutte aventi ad oggetto un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, tra le quali sono previste:

- a) l’atto di invasione con violenza o minaccia finalizzato all’occupazione;
- b) la permanenza nello stabile occupato ossia la detenzione senza titolo;
- c) l’impedimento del rientro del proprietario o di chi lo detiene,

---

<sup>3</sup>In materia di reati per reprimerne l’utilizzo di materiale esplosivo, il decreto Caivano aveva già introdotto l’art. 421 bis il quale recita: Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplosive è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

- d) l'appropriazione con artifici e raggiri;
- e) la cessione ad altri di un immobile occupato;
- f) l'intromissione o la cooperazione nell'occupazione;
- g) la ricezione o la corresponsione di denaro o di altra utilità per l'occupazione;
- h) la cooperazione nelle azioni di reingresso del proprietario.

A differenza della norma ex art 633 c.p., che punisce solo la condotta di chi materialmente effettui l'ingresso nell'immobile da cui origina l'occupazione, la nuova formulazione dell'art 634 bis sanziona anche le condotte di chi subentra successivamente ad occupazione già avvenuta o comunque vi permanga, nonché chi coopera nell'occupazione o aiuti ad impedire il reingresso del proprietario.

Astrattamente la norma rende punibile anche la condotta di chi non adempia ad uno sfratto esecutivo, anche per morosità incolpevole. Vengono quindi criminalizzate anche la semplice partecipazione ad una occupazione in corso e le pratiche di solidarietà quali i picchetti antisfratto ed antisgombero, nonché il mancato rilascio di un immobile dopo un provvedimento esecutivo di sgombero, rilascio o sfratto. Di tal modo la platea delle persone incriminabili per il nuovo reato ex art 634 bis è amplissima e va da chiunque viva in occupazione a chi pratica forme di solidarietà attiva, a chi non adempie a sfratti esecutivi.

Altra particolarità della norma di cui al nuovo art 634 bis cp è la limitazione dell'ipotesi di reato ai casi di destinazione a domicilio dell'immobile occupato. Parrebbe, infatti, prospettarsi una netta scissione delle fattispecie di occupazione dove l'occupazione di un immobile in stato di abbandono o comunque disabitato che rimarrà sotto l'egida dell'art. 633 c.p., mentre l'occupazione, ma anche le altre condotte sopra viste, aventi ad oggetto un immobile legittimamente destinato a domicilio, che ricadranno nell'alveo dell'art 634 c.p.

Certo il concetto di domicilio in ambito penale non appare così precisamente definibile come il legislatore vorrebbe. La pena prevista è notevolmente severa: dai due ai sette anni, forbice edittale che permetterà in sede di indagini il ricorso alle intercettazioni telefoniche, così come d'altronde già stabilito nel primo decreto Salvini (2018) per le occupazioni di case commesse da più di cinque persone o da almeno una armata. La procedibilità rimane a querela di parte, salvo i casi di immobili destinati ad uso pubblico e gli immobili destinati a domicilio di soggetti che per età o condizione di salute sono limitati nella possibilità di difesa.

In ultimo, vi è da segnalare la previsione della non punibilità dell'occupante che collabori alla ricostruzione dei fatti e adempia volontariamente al rilascio dell'immobile. Un vero invito alla delazione, come già ci ha abituato il legislatore da moltissimi anni.

Sempre l'art. 10 introduce anche un nuovo articolo nel codice di procedura, il 321 bis, che prevede una specifica procedura di liberazione dell'immobile occupato, stabilendo una

ipotesi di “reintegra nel possesso” ovvero un istituto di matrice civilistica. In una prima ipotesi sarà il pubblico ministero a richiedere al giudice un decreto di reintegra dell’avenute titolo nell’immobile; in una seconda, ovvero qualora l’immobile sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, l’ufficiale di P.G. che riceverà la denuncia potrà recarsi senza ritardo presso l’immobile e, qualora riscontri la verosimile sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, ne potrà ordinare l’immediato rilascio. In caso di diniego o resistenza dell’occupante o di assenza di questo potrà disporre lo sgombero, previa autorizzazione del P.M. scritta o telefonica, e il reintegro nel possesso del denunciante. L’attività dovrà essere successivamente, nelle 96 ore, valutata dal P.M. e convalidata dal Gip.

**Art. 14: Reintroduzione del reato di blocco stradale anche con il proprio corpo.**

Modificando l’art. 1 bis del dlgs 66 del 1948 viene introdotto un nuovo reato in materia di blocco stradale o ferroviario che sostituisce la precedente sanzione amministrativa (da 1.000 a 4000 euro). Il reato punisce chi ostacoli la circolazione stradale con il solo proprio corpo. La pena prevista è dell’arresto fino ad un mese o della multa fino a 300 euro nell’improbabile caso in cui il blocco sia effettuato da una persona sola. Qualora invece il blocco sia effettuato da più persone, la pena va dai sei mesi ai due anni.

Come nota di colore si deve evidenziare che la relazione tecnica all’art 14 si preoccupa di specificare che il minor introito economico per lo Stato, alla luce dell’abrogazione della sanzione amministrativa, sarà trascurabile. La norma riguardante il blocco stradale ha subito negli anni diverse modifiche. Nel corso del secolo scorso, quando il conflitto era importante e diffuso, il reato ivi previsto è stato oggetto di ben sei amnistie.

Nel 2000 veniva depenalizzata la fattispecie di reato che prevedeva il blocco su strada ordinaria. Fino al decreto sicurezza Salvini, quindi, era considerato reato solo il blocco su strada ferrata, commesso con congegni o altri oggetti, punito con pena da 1 a 6 anni, pena raddoppiata se commesso da più persone riunite. Con il primo decreto Salvini del 2018 il fatto di bloccare una strada con congegni e altri oggetti è tornato ad essere una ipotesi di reato punito con la stessa pena e le stesse ipotesi aggravate della strada ferrata (da 1 a 6 anni, pena raddoppiata se il reato è commesso da più persone riunite). Mentre il blocco della circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, restava una ipotesi di illecito amministrativo punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

Con il DDL 1660 ogni condotta, anche compiuta in maniera del tutto individuale e con l’utilizzo esclusivo del proprio corpo, avrà rilevanza penale. L’intento è chiaro ossia criminalizzare tutte quei settori di lotta che fanno del blocco stradale una pratica di resistenza: dai picchetti fuori le fabbriche della logistica alle pratiche de3 activist3 per il clima.

**Art 24: Imbrattamento di beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche.**

L'articolo stabilisce modifiche all'art. 639 del codice penale in materia di imbrattamento di beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche prevedendo una aggravante se il fatto è commesso per ledere l'onore, il prestigio, il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene. In questo caso la pena prevista è aumentata e passa da un minimo di 6 mesi a quella massima di un 1 anno e 6 mesi e la multa da 1000 a 3000 euro. In caso di recidiva, il nuovo fatto sarà punito con una pena da 6 mesi a 3 anni e una multa fino a 12000 euro.

**Art. 19: Aggravante per reati (minacce, violenza e resistenza a P.U.) commessi contro un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Divieto di prevalenza delle attenuanti.**

Prevede l'inserimento nel codice penale di una ulteriore aggravante quando la violenza, la minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale sono commessi contro un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e prevede altresì il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante. La pena per la violenza e la minaccia a Pubblico Ufficiale per obbligarlo ad un fatto contrario ai suoi doveri o la resistenza al PU prevedono una pena da 6 mesi a 5 anni. Con questa circostanza aggravante la pena base individuata dal Giudice subirà un aumento di un terzo e non fino a un terzo come nelle previsioni ordinarie delle circostanze aggravanti. Inoltre, le eventuali circostanze attenuanti riconosciute dal Giudice non potranno essere ritenute prevalenti alla nuova circostanza aggravante salvo non attenga alla attenuante della minore età del reo.

È stata approvata anche una ulteriore aggravante se la violenza o la minaccia a P.U. sia finalizzata ad impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica. Aggravante pensata per i NOTAV, NOPONTE, NODISCARICHE ecc.

Per completezza si ricorda che i reati 336 e 337 cp erano già stati oggetto di modifica ad opera del secondo decreto Salvini (nel 2019) con l'introduzione nel primo comma dell'art 339 cp della previsione di un aggravamento di pena se il reato è commesso nell'ambito di una manifestazione pubblica. Nel medesimo decreto era inoltre stato previsto che per i reati previsti dagli artt. 336-337-341 bis cp, se commessi contro gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, al giudice penale fosse sottratta la facoltà di ritenere il fatto di lieve entità e quindi non punibile (art. 131 bis cpp)

**Art. 12: Nuova fattispecie di reato, reato di danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni con violenza o minaccia.**

Questo articolo integra il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale, inserendovi un secondo periodo ce prevede il reato di danneggiamento di beni mobili e immobili compiuto sempre nel corso di manifestazioni ma facendo ricorso a violenza e minaccia. Nello specifico, qualora il danneggiamento in occasione di manifestazioni sia commesso con violenza o con minaccia alla persona la pena della reclusione è aumentata ad un minimo di un anno e sei mesi e quella della multa fino ad un massimo di 15.000 euro. Si rammenta che

per danneggiamento in occasione di manifestazioni, in assenza della citata aggravante, è prevista una pena con reclusione da uno a cinque anni e con multa fino a 10.000 euro e che tale previsione era stata ancora una volta inserita con il secondo decreto Salvini.

**Art. 20: Lesioni causate al P.U. in servizio di ordine pubblico nel corso di manifestazioni pubbliche.**

Introduce una nuova previsione normativa in caso di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell'atto o a causa delle sue funzioni. La norma modifica l'art. 583 quater c.p. relativo alle lesioni causate al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive estendendo la risposta sanzionatoria a tutte le manifestazioni pubbliche o in luogo aperto al pubblico.

Prevedendo per le lesioni a PG o PS la pena:

- Da 2 a 5 anni di carcere per le lesioni che comportano una malattia superiore ai 40 giorni (anziché da 6 mesi a 3 anni se compiute contro qualsiasi altrə cittadina)
- Da 4 a 10 anni di carcere per le lesioni gravi (anziché da 3 a 7 anni se compiute contro qualsiasi altrə cittadina)
- Da 8 a 16 anni di carcere per le lesioni gravissime (anziché da 6 a 12 anni se compiute contro qualsiasi altrə cittadina).

Le pene tra parentesi sono quelle previste dall'art. 583 c.p per le lesioni procurate ai comuni mortali.

**Art 21: Dotazione di dispositivi di videosorveglianza per le forze dell'ordine.**

L'articolo prevede che le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno possono essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento. Possono inoltre essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattate persone sottoposte a restrizione della libertà personale. È facile prevedere che le telecamere saranno spesso spente o se accese aiuteranno a dimostrare la brutalità degli interventi delle forze di polizia.

**Art 22: Copertura delle spese legali per le Forze di Polizia.**

Prevede che a decorrere dal 2024, in favore degli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista, possa essere corrisposta e anticipata anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato, una somma, complessivamente non superiore a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, per la copertura delle spese legali, salva rivalsa in caso di accertamento della responsabilità per dolo del soggetto

interessato. La previsione si applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa. Per un totale di 40.000 euro a disposizione del poliziotto corrotto, picchiatore d3 student3 o torturatore di persone detenute.

**Art. 23: Copertura delle spese legali per le Forze Armate.**

La medesima disposizione (di cui all'articolo precedente) stabilita per i pubblici ufficiali è prevista anche per il personale delle forze armate.

**Art. 29: Disposizioni in materia di tutela delle funzioni istituzionali della Guardia di finanza svolte in mare.**

L'articolo 29, in particolare, prevede l'estensione dell'applicabilità alle attività correlate all'esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza marittima della Guardia di finanza delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del Codice della navigazione (attualmente applicabili alla sola attività di vigilanza marittima per il contrasto del contrabbando dei tabacchi) per i3 capitani3 delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo o che commettano atti di resistenza a unità navali della Guardia di finanza. Ci ricordiamo ancora la vicenda della Sea Watch<sup>4</sup>. La pena prevista è fino a due anni di reclusione.

Il medesimo articolo dispone, inoltre, la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo, e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale.

**Art. 28: Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza.**

La norma autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza armi meno ingombranti da quelle detenute per ragioni di ufficio, più leggere e facili da trasportare. Tale autorizzazione è già prevista all'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 per "Il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione". Un nuovo esercito di sceriffi, si stima siano 300.000, si assommeranno ai PPUU in divisa pronti ad intervenire per contrastare il crimine.

**Art. 31: Disposizioni per il potenziamento dell'attività d'informazione per la sicurezza. Le norme recano specifiche misure in materia di attività delle agenzie "per la sicurezza interna e esterna" dello Stato.**

---

<sup>4</sup>Carola Rackete comandante di nave tedesca Sea-Watch è diventata nota a livello internazionale quando, al comando della nave da salvataggio Sea-Watch 3, nel giugno del 2019 decise di forzare la chiusura del porto di Lampedusa e fu arrestata con l'accusa di resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. A bordo aveva 42 migranti.

Già prima della modifica era stabilito che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ossia i servizi segreti, potessero corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e chiedere a queste la collaborazione, potendo, a tale fine, stipulare convenzioni con i medesimi soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

La disposizione in commento prevede, viceversa, che le pubbliche amministrazioni siano tenute a prestare al DIS, all'AISE e all'AISI la collaborazione e l'assistenza richieste, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale.

È inoltre prevista la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

La novità che desta maggiore inquietudine è, tuttavia, rappresentata dalla possibilità per il personale dei servizi di assumere il ruolo di agente provocatore, senza incorrere in alcuna sanzione penale, addirittura promuovendo, dirigendo, costituendo e finanziando associazioni terroristiche, bande armate o associazioni mafiose.

### **3.3 Carcere e CPR**

#### **Art. 26: Rivolta in Istituto penitenziario.**

Introduce il nuovo delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuova, organizzi o diriga una rivolta all'interno di un istituto penitenziario. Le condotte incriminate sono rappresentate:

- a) dagli atti di violenza o minaccia;
- b) dalla resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti;
- c) dai tentativi di evasione,

commessi da tre o più persone riunite, con pene dai 2 agli 8 anni di reclusione.

La norma prosegue prevedendo pene più contenute per i partecipanti (da 1 a 5 anni). Si stabilisce, inoltre, un aggravamento della pena se il fatto è commesso con l'uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In quest'ultimo caso, l'aggravante sussiste anche nell'ipotesi in cui l'uccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa, con previsione di pene che possono giungere ai 20 anni di reclusione.

La relazione della Camera specifica come ai sensi dell'art. 41 dell'ordinamento penitenziario l'uso della forza da parte della polizia penitenziaria sia consentito proprio in caso di realizzazione delle condotte sopra previste e come, ai sensi dell'art. 41 bis primo comma, la rivolta costituisca una situazione di emergenza in cui è consentito sospendere l'applica-

zione delle normali regole di trattamento delle persone detenute, per il tempo necessario a ripristinare l'ordine e la sicurezza.

Si è voluto così introdurre un reato specifico, a scopo intimidatorio della popolazione detenuta da un lato e di ulteriore tutela della polizia penitenziaria dall'altro. Tuttavia, ciò che maggiormente provoca allarme è la previsione, tra le condotte punibili, della c.d. resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, che potrà trovare applicazione anche nei casi delle proteste non violente realizzate dalle persone detenute, come il mancato rientro dall'aria. Resistenza passiva che non è prevista tra le condotte punite all'esterno delle mura carcerarie.

A fronte di condizioni di detenzione disumane, l'unica risposta del Governo è quella di ulteriormente minacciare e intimidire la popolazione detenuta in modo da evitare che si ripetano quegli episodi di ribellione verificatisi negli ultimi anni, e in particolare dalla primavera 2020.

Ma non solo; ciò che spaventa di più il potere costituito, a prescindere dal colore politico del Governo in carica, è la solidarietà tra oppressi e sfruttati. Sempre l'articolo 26 del DDL disciplina infatti un'aggravante, o forse più correttamente una nuova ipotesi di reato, al delitto di istigazione a disobbedire alle leggi, punito dall'art. 415 c.p. il quale testualmente punisce chi istiga "alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico ovvero all'odio tra le classi sociali". Tale nuova ipotesi di reato prevede che la pena indicata nella prima parte dell'articolo tra i 6 mesi e i 5 anni sia aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti e comunicazioni diretti a persone detenute.

L'intento è chiaramente quello di spezzare i legami di solidarietà tra detenuti e tra dentro e fuori, andando a criminalizzare tutte quelle realtà che da sempre si interessano a quanto avviene all'interno delle carceri. Per di più, con tale previsione, si vuole ulteriormente isolare la popolazione detenuta, nonostante una ripresa dei contatti con l'esterno rappresenti, anche per chi crede ai percorsi di reinserimento e di risocializzazione, uno dei pilastri del trattamento.

Tutti e due i reati introdotti sono stati inseriti nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, una delle norme più criminogene del nostro ordinamento, che disciplina la c.d. ostatività, ossia la disciplina circa la concessione dei benefici alle persone condannate per taluni delitti, ritenuti indice di una loro particolare pericolosità. L'introduzione nel 4 bis comporta che coloro che verranno condannati per i delitti di istigazione aggravata e di rivolta in carcere potranno accedere ai benefici penitenziari solo se dimostrano di non avere collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

#### **Art. 27: Reato di rivolta nei CPR.**

Introduce un reato "*finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza*" (relazione della



Camera).

La norma, che va a modificare il Testo Unico Immigrazione, prevede che tale reato possa essere contestato a tutt3 coloro che si trovano nei CPR, nei c.d. punti di crisi, nei centri governativi di accoglienza, nelle strutture temporanee di accoglienza e nelle strutture che offrono servizi di accoglienza prestati dagli enti locali ai titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

La condotta è identica al reato di rivolta in istituti penitenziari: viene punito con la pena della reclusione da uno a sei anni chi promuove, organizza o dirige una rivolta, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Si statuisce, inoltre, un aggravamento della pena se il fatto è commesso con l'uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In quest'ultimo caso, l'aggravante sussiste anche nell'ipotesi in cui l'uccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.

Di fronte alle condizioni dei CPR, veri e propri lager di Stato e alla legittima protesta di chi vi è recluso, l'unica risposta è sempre quella intimidatoria attraverso la creazione di un reato specifico ad hoc capace di sanzionare anche le forme di resistenza e di sopravvivenza pacifiche.

#### **Art. 9 Revoca della cittadinanza.**

L'articolo interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-bis, L. 91/1992), stabilendo che non si può procedere alla revoca ove la persona interessata non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

Le fattispecie di revoca sono applicabili solo nel caso in cui la cittadinanza italiana sia stata acquisita per matrimonio (art. 5, L. n. 91/1992), per naturalizzazione (art. 9), ovvero ai sensi dell'articolo 4, co. 2, della medesima legge. Tale ultima ipotesi riguarda i casi di acquisto della cittadinanza della persona nata in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.

Tale revoca è esclusa per i3 cittadin3 italian3 iure sanguinis, il che dimostra l'evidente natura discriminatoria della disposizione.

### **3.4 Guerra alla marginalità sociale**

#### **Art. 13: Ampliamento del DASPO Urbano.**

Prevede modifiche al cd. Decreto Minniti esponente, quest'ultimo, della sinistra PD nel governo Gentiloni, con il ruolo di Ministro dell'Interno, e padre del cd. Daspo Urbano.

Il Daspo (il cui acronimo significa "Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive") è una misura di prevenzione atipica introdotta nel nostro ordinamento con la legge del 13 dicembre 1989 n. 401 per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi. L'ex Ministro Dem nel 2017 ha rimodulato il divieto di accedere allo stadio estendendolo al divieto di accedere ad alcune aree urbane: stazioni, metro, locali pubblici, piazze, ecc.

Il Ministro Minniti ha proseguito con la modalità legislativa adottata nel nostro paese per le cd. "leggi emergenziali", ovvero per quei dispositivi giuridici eccezionali, giustificati esclusivamente dalla necessità di contrastare fenomeni altrettanto straordinari e poi, non solo mantenuti nell'ordinamento giuridico anche quando il fenomeno si esaurisce o recede nel suo manifestarsi, ma addirittura ampliati nel corso degli anni per ricomprendere nuovi fenomeni e spesso ulteriormente peggiorati nella loro risposta sanzionatoria.

Con l'articolo 13 il governo si preoccupa di modificare, peggiorandolo, il cd Daspo Urbano, prevedendo il divieto di accesso alle aree e alle pertinenze delle "infrastrutture di trasporto" e intervenendo sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena a chi viola il divieto. L'articolo in esame amplia il perimetro di applicazione della misura di prevenzione citata la quale già prevede che il sindaco possa impartire un ordine di allontanamento, valido 48 ore da infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime di trasporto pubblico urbano e extraurbano e dalle relative pertinenze nei confronti di chi commette atti di "*prostituzione con modalità ostentata, o l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti, che limitano e disturbano la libera fruizioni di tali ambiti ai cittadini*". Medesimo destino sanzionatorio è previsto per chi negli stessi spazi urbani viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, il turpiloquio o esercita il commercio abusivo o il parcheggiatore abusivo o attività di bagarinaggio.

Tutti soggetti accomunati dalla loro provenienza sociale marginale. Nel caso di reiterazione delle condotte il Questore può disporre il medesimo divieto di accesso alle aree indicate per un periodo non superiore a 12 mesi. In caso di violazione la pena prevede l'arresto da 6 mesi a 1 anno. Se le violazioni di cui si è detto sono commesse da chi è stato condannato negli ultimi 5 anni in via definitiva o con sentenza confermata in appello il divieto di accedere del Questore non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 2 anni. Nel caso di trasgressione la pena prevista è tra 1 e 2 anni.

Con il DDL 1660 il Questore potrà ordinare il divieto di accesso anche a chi è semplicemente denunciato o condannato con sentenza non definitiva per reati (contro il patrimonio o la persona) commessi nei cinque anni precedenti nelle aree interne delle infrastrutture di cui si è detto o nelle loro pertinenze.

Ulteriore modifica del ddl attiene alla sospensione condizionale della pena che potrà essere concessa soltanto subordinando la stessa all'osservanza del divieto imposto dal giudice di accedere ai luoghi specificatamente individuati quando siano commessi reati contro il patrimonio o contro la persona nei luoghi presi in esame dal Daspo Urbano.

Risulta pertanto evidente la volontà di bandire la povertà e la marginalità crescente nella società dai salotti cittadini e non di stanziare risorse per elevare le condizioni sociali dei "tipi di autore" presi in esame, vale a dire il sottoproletariato urbano, ma di allontanarlo alla vista dei buoni borghesi e dei turisti che affollano i centri storici- vetrina.

**Art 32: Obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile.**

La norma modifica l'articolo 98-undecies del decreto-legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Le modifiche prevedono che, se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, al fine di attivare una sim card debba essere acquisita copia del titolo di soggiorno. Vengono altresì inseriti nuovi adempimenti prevedendo che, quando il cliente non dispone dei documenti perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisca copia della relativa denuncia.

La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del Codice penale (relativo alla sostituzione di persona), quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.

Viene altresì inserito il comma 19-bis all'articolo 30 del decreto-legislativo n. 259 del 2003, prevedendo che alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.), in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione, si applichi, oltre alla sanzione pecuniaria, quella amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni.

**Art. 15: Modifica degli artt. 146 e 147 c.p. sul differimento obbligatorio della pena per donne incinte e madri di prole inferiore ad 1 anno.**

Introduce significative novità in materia di esecuzione delle pene restrittive della libertà personale nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole inferiore ad 1 anno.

Tale norma prevede un trattamento peggiorativo rispetto a quello attualmente vigente, in quanto attraverso la modifica degli artt. 146 e 147 c.p. rende, anche per esse, il differimento dell'esecuzione della pena facoltativo e non più obbligatorio, allineando tale disciplina a quella prevista nei confronti di madri con prole di età superiore ad un anno ed inferiore ai tre anni. Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1-ter della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), secondo cui nei casi in cui potrebbe essere disposto il differimento della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare. L'esecuzione della pena detentiva non sarà, invece, differibile

ove, ad avviso del Tribunale di Sorveglianza sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti (la recidiva).

Con la modifica apportata dall'art. 15 del DDL viene, inoltre, ampliato il novero delle ipotesi di revoca del provvedimento di differimento di esecuzione della pena, che potrà essere disposta anche qualora la madre tenga comportamenti che potrebbero recare un grave pregiudizio alla crescita del minore, oltre che nei casi, già previsti, in cui la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, i figli muoiano, vengano abbandonati ovvero affidati ad altri diversi dalla madre. La pena restrittiva della libertà personale avrà esecuzione presso un istituto a custodia attenuata (ICAM), in via obbligatoria in caso di donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno e in via facoltativa, qualora esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano, nel caso di madri con prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni. Gli ICAM sono stati istituiti nel 2011 ed attualmente le strutture presenti sono solo 5: Milano San Vittore, Venezia all'interno della Casa di Reclusione femminile della Giudecca, Lauro (Av), Torino nel carcere cittadino Lo Russo e Cutugno, fisicamente situato all'interno del carcere in una palazzina a sé stante e Cagliari - Senorbì (non in funzione), per un totale di 60 posti.

Va evidenziato che la normativa attualmente vigente risale al codice Rocco, varato nel 1930 in pieno regime fascista e ad oggi, a distanza di quasi cento anni, si torna indietro di secoli e si stabilisce ancora una volta che i diritti non sono per tutte le donne.

#### **Art. 16: Impiego di minori nell'accattonaggio e induzione a commettere il reato.**

L'art 16 del DDL 1660 introduce modifiche all'art. 600 octies c.p. relativo all' impiego di minori nell' accattonaggio. Per prima cosa viene operato un innalzamento delle pene, prevedendo la punibilità con la reclusione da uno a cinque anni (nel testo vigente il massimo edittale previsto è di tre anni di reclusione), di chiunque si avvalga per mendicare di una persona minore degli anni sedici (nel testo vigente è di anni 14), comunque, non imputabile, ovvero permetta che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalgano per mendicare.

Al comma 2 dell'art. 600 octies c.p. viene, poi, inserita una nuova condotta di reato: «l'induzione all'accattonaggio». Secondo tale norma sarà, dunque, punibile con la reclusione da due a sei anni (nel testo vigente la pena prevista è da uno a tre anni) chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.

Inoltre, è prevista l'introduzione di un'aggravante ad effetto speciale, a causa della quale la pena sarà aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui il fatto venisse commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile. Tale intervento normativo si pone in evidente continuità con le politiche degli ultimi decenni, che invece di agire sulla genesi delle situazioni di marginalità sociale ed

economica in cui vivono alcune fasce della popolazione, scelta che esigerebbe l'impiego di risorse economiche, programmi in grado di coniugare interventi di natura diversa (urbanistica, culturale, sociale) e volti all'inclusione, hanno percorso la strada di una sempre più accentuata criminalizzazione di tali persone e contesti tramite l'utilizzo del diritto penale e della repressione. Strada che, del resto, è a costo zero, dal momento che le modifiche legislative qui esaminate, ed in generale le introduzioni di nuovi dispositivi di matrice penale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza, come specificato anche nella relazione a questo DDL.

Tra l'altro, l'innalzamento delle pene previsto dalle modifiche che saranno apportate all'art. 600 octies c.p. va letto in combinato con l'ulteriore modifica al codice penale prevista dall'art. 11 del DDL 1660, in materia di circostanze aggravanti comuni. L'art. 11 DDL 1660 introduce, infatti, una nuova circostanza aggravante nel codice penale: il numero 11-diecies al comma 1 dell'art. 61 c.p., con il quale si prevede un aggravamento di pena qualora il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Si può ben intuire come tale circostanza potrà generalmente ricorrere nelle contestazioni che verranno elevate per il reato di accattonaggio.

#### **Art. 18: Divieto della cd canapa light.**

Appena otto anni fa, con l'approvazione della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, veniva autorizzata in Italia la coltivazione della canapa, a uso industriale, con un contenuto di THC inferiore allo 0,2%. Ora con l'art. 18 del DDL 1660, votato dalla maggioranza durante l'esame del DDL in commissione parlamentare, si introduce nuovamente il divieto della cosiddetta «cannabis light» (denominata scientificamente *Cannabis sativa* L.).

Già a giugno di quest'anno un decreto del ministero della salute ha inserito le composizioni per uso orale contenenti cannabidiolo (cbd) nella tabella degli stupefacenti, vietandone la vendita nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai. Secondo il provvedimento, la sostanza può essere acquistata solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile. L'11 settembre una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, su ricorso degli Imprenditori canapa Italia (Ici), ha sospeso il decreto, fissando un'udienza di merito per il prossimo 16 dicembre. Con le modifiche introdotte dall'art. 18 DDL 1660, nello specifico accadrà che la liceità della coltivazione sarà circoscritta alle coltivazioni di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.

Da tali coltivazioni resterà possibile ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

Una disciplina a parte è prevista per l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici, consentito esclusivamente in alcune ipotesi (allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss mm).

Saranno invece espressamente vietate (attraverso l'inserimento di un comma 3 bis all'art. 2 della l 242/2016) le attività di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, resine e olii da esse derivati.

## 4 CONCLUSIONI

il presente dossier vuole essere uno stimolo allo studio e alla comprensione di ciò che i governi stanno preparando per il fronte interno della guerra interimperialistica.

## **Appendice: Piccoli cenni di teoria marxista che è sempre utile per comprendere questo mondo.**

Come ben noto nella teoria marxista il diritto, anche quello penale, rappresenta una sovrastruttura rispetto all'elemento strutturale economico. È il modello economico e le sue necessità a determinare i mutamenti normativi e ciò ancor di più in una fase di crisi del modo di produzione capitalistico e di messa in discussione del ruolo egemone del blocco occidentale guidato dagli USA. Si è infatti aperta, ormai da anni, un'epoca di confronto militare tra blocchi imperialisti di cui la guerra per procura tra Ucraina e Russia e tra Israele Palestina, Libano, Siria, Iraq, Iran ecc, sono solo il preludio di una guerra sempre più generalizzata in tutto il globo.

Come tutt3 sappiamo, le forme del diritto e le forme dello stato esistono da quando esistono le classi e la lotta di classe. La società borghese in cui viviamo si divide nell'opposizione tra Stato e società civile. La lotta di classe è ineliminabile nel sistema capitalistico attuale perché è fondata sullo sfruttamento, sulla divisione del lavoro e sulla proprietà privata. Ma quando l3 lavorator3 occupat3 e inoccupat3 e l3 sfruttat3 e l3 oppress3 scoprono di avere interessi comuni contro chi detiene i mezzi di produzione, ossia i capitalisti, e tentano di superare la concorrenza che li divide, diventano una classe che si contrappone a quella dominante.

Lo Stato con i suoi apparati nasce ed è espressione di questo scontro di classe e nella sua evoluzione deve costantemente contenere, prevenire, controllare e reprimere il conflitto tra le classi sociali. Lo Stato della borghesia dinanzi alla ribellione e al pericolo che la classe proletaria rappresenta, specialmente in un'epoca di sconvolgimenti sociali, economici, politici, ambientali e di vere e proprie guerre in atto, mette in campo una vera e propria dichiarazione di guerra. E questo lo abbiamo visto sia come risposta a un ciclo di lotte come quelle degli anni 70, sia contro il pericolo futuro di una nuova stagione di conflitto che possa mettere in discussione lo status quo. Per tenere sotto controllo la lotta di classe, lo stesso ordinamento costituzionale, fondato sulla divisione dei poteri, si indebolisce e il potere viene sempre più a centralizzarsi nell'esecutivo.

È dentro questo processo storico che va inquadrata tutta l'evoluzione della legislazione securitaria che nell'epoca della globalizzazione, del mercato mondiale, della radicalizzazione dei conflitti di classe e della tendenza a guerre sempre più generalizzate, rende evidente la sua natura di classe. Malgrado non si veda una forte organizzazione internazionale de3 sfruttat3, ma lotte frammentate e diffuse in tutto il pianeta, la borghesia con il suo Stato conduce preventivamente la sua guerra civile, entrando così in contraddizione con i suoi stessi principi giuridici e, per imporre il suo dominio di classe, finisce per ridurre ogni spazio di libertà e di agibilità politica.

Questo sviluppo reazionario è da considerarsi ormai definitivamente "slegato" dai soggetti politici, dai governi e partiti che ne sono materialmente artefici e che si alternano alla guida in ogni paese o in quella che viene definita "comunità internazionale", delineandosi come elemento strutturale e costitutivo dell'attuale formazione economico-sociale, con il quale siamo e saremo costretti a misurarci nei prossimi anni.

Da quando si è venuto ad affermare un sistema globalizzato e la classe dominante ha iniziato a fare i conti con un ciclo di crisi economica da cui ancora oggi non trova via di uscita, questo sviluppo reazionario si accentua sempre più. Sul piano internazionale questo ha significato lo sviluppo e il potenziamento di veri e propri apparati, di strumenti e strutture funzionali alle politiche imperialiste di guerra che stanno portando miseria e distruzione in tutto il mondo. Sul piano interno abbiamo assistito e stiamo assistendo a processi di ristrutturazione che si traducono in uno scientifico smantellamento di tutte le conquiste e di tutti gli spazi di “garanzia” che anni di lotte avevano conquistato.

Il piano legislativo/giudiziario è stato ed è lo strumento strategico di questi attacchi. Un processo che di emergenza in emergenza tende a chiudere ogni spazio “garantista” del sistema penale giudiziario. Per fare qualche esempio siamo passati dall'emergenza “terrorismo” all'emergenza “droga”, dall'emergenza “mafia” all'emergenza “ultras”, dall'emergenza “scioperi” all'emergenza “immigrati”, fino ad una progressione generalizzata con l'emergenza del “terrorismo internazionale”. L' attuale DDL “Piantedosi, Nordio, Crosetto” si colloca oggi a completamento di tale progressione e si concretizza come vera e propria dichiarazione di guerra contro tutti i settori e ambiti che in questi anni hanno lottato anche a partire dai propri bisogni più elementari di sopravvivenza.

È chiaro a tutt'oggi che, a fronte della portata di questo attacco e allo scontro che si profila su tutti i piani, solo l'unità e la solidarietà tra tutti i3 sfruttat3, tanto sul piano interno che a livello internazionale, ci può dare la forza per lottare contro questa deriva autoritaria e i processi di guerra in atto. Quella che si vuole imporre è la repressione sistematica di tutte le lotte, operaie, sociali, ecologiche, transfemministe e contro la guerra e l'economia di guerra. Una tendenza al disciplinamento sociale nei luoghi di lavoro, nelle strade, nelle scuole e nell'intera società zittendo e soffocando ogni voce critica e di dissenso.